



Ministero della Cultura

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte
Museo e Real Bosco

**ATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E STRUMENTALE DEGLI SPAZI DEL
REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – EDIFICIO “FAGIANERIA”
(ARTICOLO 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42)**

TRA

Il MIC- Museo e Real Bosco di Capodimonte nella persona del Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio delegato, dott. Luigi La Rocca (giusta delega Decreto SG n.697 del 12 giugno 2024), C.F. 95219190634, con sede in Napoli, via Lucio Amelio (già via Miano 2, 80131 Napoli), di seguito indicato anche come “Amministrazione” o “Museo”;

E

La Fondazione “Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo”, con sede legale in Napoli, alla via dell’Abbondanza n°26, P.I.05895021219, prestatore del servizio di centro diurno polifunzionale per minori nella persona di Fernanda Spena, in qualità di legale rappresentante, nata a Napoli il 04/08/1956 e ivi residente in via Francesco Petrarca, 129, C.F. SPNFNN56M44F839B;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*istituzione del ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, “*Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*codice dei beni culturali e del paesaggio*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 106-108;
- Il decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161, recante *linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi di cultura statali*, come modificato dal dm 108 del 21 marzo 2024, nella parte in cui prevede che “(n)ell’ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all’elenco elaborato annualmente dall’istat (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un ente del terzo settore o, comunque, **per iniziative di contenuto sociale meritorio**, l’autorità che ha in consegna il bene può valutare una riduzione o un azzeramento del canone”.
- lo statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018;
- Il regolamento del Real Bosco di Capodimonte adottato con decreto direttoriale rep 377 del 10/11/2017;

PREMESSO

- che con Convenzione n. 38 del 23/11/2022 sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Fondazione, sono



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 – 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it



statui disciplinati i rapporti tra le parti relativi alle attività da svolgere quale centro diurni polifunzionale per minori;

- che l'art. 8 della citata convenzione prevede che il centro diurno polifunzionale organizzi apposti campi estivi di tipo semiresidenziale finalizzati ad offrire, da un lato, un sostegno alle famiglie nel periodo estivo, e dall'altro un'opportunità di aggregazione e socializzazione per i bambini al fine di consentire loro di vivere esperienze arricchenti, importanti per la crescita. L'obiettivo principale è quello di soddisfare il bisogno dei ragazzi di occupare il tempo estivo offrendo loro una valida opportunità di educazione alla socialità sotto la guida di operatori esperti e attraverso un programma complessivo di attività;
- che con nota del 20/05/2024 la Fondazione "Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo" chiedeva l'utilizzo di parte del Fabbricato denominato "Fagianeria" e sito all'interno del Real Bosco di Capodimonte, per poter svolgere un campo estivo per bambini, rientranti nel progetto del centro diurno polifunzionale, per il periodo 17 giugno -26 luglio 2024 per 3 gg a settimana (lun/merc/ven) dalle ore 9.30 alle ore 15.30 e per un numero di minori massimo di 60, accompagnati da 6 operatori esperti;

CONSIDERATO

- che la fondazione "Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo" ha come attività prevalente assistenza nell'ambito del sociale ed educativo, quale centro diurno polifunzionale
- che i principi della fondazione sono ispirati a finalità culturali, sociali;
- che il centro diurno polifunzionale espleta un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali e offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative nonché sostegno e supporto alle famiglie;
- che i minori facenti parte del progetto sono individuati dall'amministrazione comunale sulla base delle valutazioni dei centri di servizio sociale territoriale;
- le attività della fondazione non prevedono pagamento di quote da parte delle famiglie dei bambini;
- il valore socialmente meritorio dell'iniziativa;
- che lo scopo dell'uso degli spazi, per la sua intrinseca finalità sociale conferma le più generali finalità istituzionali del sito;
- che il progetto non reca pregiudizio alla tutela e al decoro del Real Bosco e dunque rischi per la tutela del bosco stesso;

Ritenuta la compatibilità dell'uso in oggetto con la destinazione culturale e il carattere storico-artistico del sito;



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 - 80131 Napoli

+39 081 7499 159 / +39 081 7499 290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it

il Museo concede alla Fondazione "Opera salute del Fanciullo Fondazione Gaetano Rotondo", prestatore del servizio di centro diurno polifunzionale per minori, parte del Fabbricato denominato "Fagianeria", come da planimetria allegata alla presente concessione che ne forma parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono logico corollario.

Articolo 2 Oggetto della concessione

Con il presente atto il Museo, tenuto conto delle finalità per cui viene concesso, concede a titolo gratuito in uso temporaneo alla Fondazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), gli spazi presenti nell'edificio denominato "Fagianeria", come delimitati nella planimetria allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di poter ospitare un campo estivo, che sarà svolto principalmente nella zona antistante la citata struttura, per bambini 3-16 anni, in qualità di centro diurno polifunzionale riconosciuto dal Comune di Napoli, con la convenzione tra gli stessi sottoscritta (convenzione 38 del 23/11/2022).

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il Museo da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Si evidenzia che il personale di vigilanza del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà coinvolto esclusivamente nelle operazioni di apertura e chiusura dell'edificio Fagianeria.

Il programma del campo estivo prevede lo svolgimento di attività ludico - ricreative svolte all'esterno della Fagianeria, all'interno dell'edificio verrà allocato il materiale d'uso per lo svolgimento delle attività (sedie pieghevoli, giocattoli, ed altro).

Nelle aree concesse sono presenti i servizi igienici che potranno essere utilizzati esclusivamente dai partecipanti alle attività; viene consentita, come richiesto, il posizionamento di un frigorifero, conforme alle normative vigenti, mentre è vietato utilizzare sia nella struttura che fuori la stessa reti e o giochi fissi (dondoli scivoli e similari).

Si precisa, inoltre, che sarà consentito l'accesso nel Real Bosco di Capodimonte ad un pulmino al fine di trasportare i bambini nelle aree dedicate e individuate dal Museo con apposita autorizzazione che indicherà altresì il percorso da seguire. La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di mezzi ovvero di personale che deve accedere alla struttura onde consentire all'amministrazione di predisporre apposito atto autorizzativo.

Articolo 3 Descrizione dello spazio concesso in uso

Con la concessione d'uso degli spazi riportati nell'allegata planimetria il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività in esse svolte, tenendo nel contempo esente il



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 - 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it



Museo dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità. Il concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli stessi siano tenuti in **perfetto** stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene, e conseguentemente attenersi alle norme di legge vigenti in materia, al fine anche della tutela delle persone che **utilizzeranno** la struttura. E' fatto assoluto divieto per il concessionario di rimuovere e/o modificare **qualsiasi** struttura di protezione ovvero segnaletica presente senza la preventiva autorizzazione del Museo.

Articolo 4 Durata

La concessione si intende per un uso temporaneo per il seguente periodo dal 17 giugno al 26 luglio 2024. Si specifica che le attività saranno svolte nei giorni dispari della settimana dalle ore 09.30 alle ore 15.30 circa.

Articolo 5 Oneri della concessione

Sono a carico del concessionario gli oneri per le operazioni di pulizia durante tutto il periodo della concessione ad opera della società incaricata del servizio dallo stesso, con conseguenza di **assunzione** di ogni responsabilità in materia di rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle **antincendio** di cui al d.lgs. N. 81/2008 - testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i. .

Il concessionario si obbliga nel servizio di pulizia rispettando i **criteri ambientali minimi (CAM)** di cui al decreto ministeriale 51 del 29 gennaio 2021 che definisce "Criteri **ambientali minimi** per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile sanitario e **per prodotti** detergenti".

Articolo 6 Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato altresì:

- a) al rispetto dei valori artistici e storici degli spazi concessi in uso;
- b) ad assumersi la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali **danni** a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai **partecipanti** alle attività per il quale è rilasciata la concessione;
- c) a garantire il **buon uso** degli spazi concessi, provvedendo inoltre agli **oneri** di pulizia per tutto il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione;
- d) assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, **permessi** e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- e) all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. N. 81/2008 - testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;
- f) a utilizzare le attrezzature e strumenti conformi alle normative vigenti, **per l'uso** a cui sono destinati;
- g) ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal concedente **per lo** svolgimento delle attività;
- h) a fornire al concedente, prima della data di occupazione degli spazi, l'**elenco** del proprio personale e delle società fornitrici, nonché i mezzi che a vario titolo avranno **accesso** ai luoghi;



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 - 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it

- i) a restituire gli spazi concessi in uso integri, in modo decoroso e liberi da persone o cose e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, al termine della concessione, il concedente provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi e, qualora verifichi eventuali danni, lo comunicherà al concessionario nei 15 (quindici) giorni successivi.
- j) esonerare il Museo da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento delle attività all'interno del Real Bosco di Capodimonte per tutta la concessione d'uso nonché qualunque spesa, pretesa o richiesta, anche giudiziale, nonché da qualsivoglia responsabilità nei confronti del personale a qualsiasi titolo coinvolto, derivante dalle attività della presente concessione;
- k) a assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di simili attività;
- l) ad assumersi, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione delle attività per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi);
- m) a rispettare l'immagine del MIC- Museo e Real Bosco di Capodimonte nelle attività connesse alle presenti attività.

Articolo 7 Responsabilità del concessionario

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività è a carico del concessionario.

Il concessionario dichiara di sollevare il concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, ai bambini che partecipano alle attività, a terzi, alle cose e ai luoghi concessi in uso.

A tale fine il concessionario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e per danni (a persone e cose) con massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) valida per l'anno 2024.

Articolo 8 Revoca

Qualsiasi attività non compresa all'interno dell'atto di concessione e in ogni caso non preventivamente autorizzata dal concedente potrà determinare la revoca della concessione. In tale ipotesi al concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo.

Si precisa, inoltre, che per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potranno revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso.

In tal caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del Museo che resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione potrà essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di



Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano 2 – 80131 Napoli

+ 39 081 7499 159 / +39 0817499290

PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it

www.capodimonte.cultura.gov.it

prescrizioni del Museo, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione.

Articolo 9 Cessione

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione.

Art. 10 Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti riservati che il Museo metterà a disposizione delle Parti nell'ambito della presente concessione, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, salva diversa autorizzazione del Museo.

La diffusione di notizie in merito alla comunicazione esterna e tutto quanto riguarda l'eventuale rapporto con la stampa, relativa alle attività concernenti la presente concessione dovranno essere concordati preventivamente tra le parti o sottoposti alla preventiva autorizzazione.

Le parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza e di aver preso visione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 679/2016 relativo alla raccolta ed al trattamento dei dati personali e pertanto di essere a conoscenza in merito alle modalità del trattamento degli stessi.

Il Museo declina ogni responsabilità rispetto alla diffusione, pubblicazione e circolazione di foto e/o video non autorizzati o che possano ledere il diritto all'immagine dei soggetti ritratti.

Articolo 11 Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Napoli.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia al codice civile e, per quanto esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La Fondazione

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELEGATO
dott. Luigi LA ROCCA
(giusta delega Decreto SG n.697 del 12 giugno 2024)

Firmato digitalmente
da

Luigi La Rocca

O = Ministero
della cultura
C = IT



Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 159 / +39 081 7499 290
PEO: mu-cap@cultura.gov.it - PEC mu-cap@pec.cultura.gov.it
www.capodimonte.cultura.gov.it